

tazioni si aggirano intorno ai 2,20 dollari al chilo. Il contraccolpo sul mercato internazionale è stato immediato. Il regime degli scambi si è ridotto all'essenziale, in attesa degli eventi;

il prezzo al produttore risente, ovviamente, di questa situazione e tutto lascia immaginare una remunerazione che finirà per attestarsi ben al di sotto della soglia di convenienza;

le forti piogge torrenziali hanno causato la perdita di quantitativi piuttosto importanti del prodotto, oltre a creare problemi sul piano qualitativo, finendo col deprimere ulteriormente la campagna commerciale a tutto danno dei produttori. Nel contempo gli impianti di corinicoltura hanno riconfermato la loro insostituibile funzione di salvaguardia dei suoli proprio in questa situazione di maltempo eccezionale;

in questa situazione, anche considerando che l'eventuale istituzione di un aiuto ad ettaro sembra lontana da venire, si ritiene indispensabile la proroga, anche per la campagna 2002/2003 del regolamento dell'Unione europea n. 545 del 2002 che ha concesso un contributo forfetario di 15 euro/quintale per le nocciole conferite alle associazioni di produttori nella campagna 2001/2002;

impegna il Governo,

ad assolvere nelle sedi comunitarie il proprio compito di salvaguardia di questo settore, strategico per molte aree interne e collinari del centro sud, ottenendo la conferma del contributo di 15 euro al quintale di nocciole anche per la campagna 2002/2003;

a chiarire definitivamente la questione relativa al cumulo degli aiuti.

(7-00172) « Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Franci ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

come è noto il giorno 31 ottobre 2002 un intenso sisma ha colpito diversi comuni del Molise e della Puglia, causando decine di vittime e gravi danni a persone e cose;

tale sisma ha causato ingenti danni, oltre che nella regione Molise, a diversi comuni della provincia di Foggia, e, a quanto risulta all'interpellante, oltre 600 sfollati in suddetti comuni; il giorno stesso il Presidente del Consiglio dei ministri emanava un proprio decreto per dichiarare lo stato di emergenza nella provincia di Campobasso e che in questo decreto non vi era accenno alla situazione di suddetti comuni;

il giorno 4 novembre è avvenuto un incontro tra 14 comuni dell'area della provincia di Foggia interessata dal sisma e il viceprefetto del capoluogo dauno, nel quale è stata fatta presente la grave situazione di questi comuni, alcuni dei quali hanno subito danni paragonabili a quelli dei vicini comuni molisani;

il giorno 5 novembre si è svolto un incontro con il prefetto di Foggia al quale sono stati invitati 28 sindaci di altrettanti comuni della provincia, comuni che con diversa intensità sono stati interessati dal sisma;

il giorno 4 novembre il Governo ha emanato un decreto-legge nel quale, ancora una volta, nessuna misura veniva presa per i comuni pugliesi;

nel frattempo diversi deputati, sia della maggioranza che dell'opposizione,

eletti nella provincia di Foggia, con una lettera al Presidente del Consiglio hanno fatto presente la grave situazione di quelle aree;

se il Governo abbia apprezzato la gravità dei danni prodotti dal terremoto nei comuni pugliesi e quali motivazioni hanno indotto il Governo ad escludere, in due diversi e successivi atti, i comuni pugliesi dalle misure di emergenza;

se il Governo intenda procedere, con la celerità richiesta dalle circostanze del caso, ad includere suddetti comuni, o almeno quelli maggiormente colpiti nelle misure di emergenza.

(2-00538) « Violante, Folena, Bonito ».

Interpellanze:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

con ordinanza 12 giugno 1998 il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile vennero individuati i comuni ad alto rischio sismico nei quali trovavano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

con la predetta ordinanza venne recepito l'elaborato tecnico predisposto dal gruppo di lavoro misto e approvato dalla Commissione per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi contenente l'elenco dei comuni ad alto rischio sismico;

il predetto elenco di comuni comprendeva le seguenti categorie:

a) comuni già classificati sismici ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;

b) comuni nei quali il rischio sismico risultava superiore alla media nazionale;

c) comuni che, nel passato, avessero risentito di un evento con intensità maggiore o uguale al IX grado della Scala MCS;

d) comuni nei quali fossero in corso programmi di ricostruzione post-sisma disposti con provvedimenti normativi;

l'articolo 12, comma 3, della legge 21 dicembre 1997, n. 449, recita:

« Fino al 31 dicembre 1999 ai soggetti che provvedono alla riparazione o ricostruzione di edifici, anche rurali, o di opere pubbliche ubicati nelle zone ad elevato rischio sismico, individuate con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il contributo di cui al comma 1 è concesso nella misura del 10 per cento, commisurato ai corrispettivi, al netto dell'IVA, relativi all'acquisto ed all'importazione di beni e servizi, anche professionali, direttamente necessari per l'effettuazione di interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche. Il contributo, che in ogni caso non può superare l'ammontare dell'IVA pagata per rivalsa in relazione ai lavori di riparazione o ricostruzione, non compete nelle ipotesi di cui l'imposta addebitata abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 663, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo »;

il decreto ministeriale 28 settembre 1998, n. 499, reca norme di attuazione del predetto articolo di legge;

l'articolo 4 del predetto decreto ministeriale detta disposizioni alle quali sono tenuti a riferirsi i comuni ricadenti nella zona ad elevato rischio sismico cui siano state indirizzate richieste di contributo,

giusto quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 —:

quali comuni abbiano trasmesso al dipartimento della protezione civile entro il 31 dicembre 1998 e il 31 maggio 1999, gli elenchi delle richieste di contributo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

quali comuni abbiano trasmesso entro il 30 giugno 1999 ed entro il 31 dicembre 1999, il rendiconto dell'IVA effettivamente sostenuta dai soggetti beneficiari, di cui all'articolo 2 del citato decreto ministeriale, che abbiano effettuato i pagamenti rispettivamente negli anni 1998 e 1999;

quanti risultino essere stati complessivamente i beneficiari del contributo di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 449 del 1997; quale sia l'importo complessivo dei contributi assegnati e quale sia l'importo dei contributi assegnati nei singoli comuni interessati, così come risultante dalla somma dei contributi riconosciuti ai singoli beneficiari negli stessi residenti.

(2-00536)

« Foti ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

secondo notizie di stampa la Società Nielsen avrebbe rilevato che, da quando si è insediato l'attuale Governo, relativamente agli spazi televisivi acquistati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli spot istituzionali, si sarebbe registrato un notevole aumento degli spazi acquistati sulle reti Mediaset —:

se tali notizie corrispondano al vero e se ciò, al di là del conflitto di interesse, sia compatibile con le norme vigenti sulla pubblicità delle pubbliche amministrazioni;

se sia stata rispettata la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27

settembre 2000, secondo la quale nella predisposizione dei progetti di comunicazione a carattere pubblicitario, le amministrazioni, compresa la stessa Presidenza del Consiglio, sono tenute a rispettare un modello di riparto tra i mezzi di comunicazione, che preveda il 50 per cento alla stampa nazionale e/o locale ed alle radio, un 15 per cento ad emittenti radio e ad emittenti televisive locali con effettivo utilizzo di entrambi i mezzi e solo un 35 per cento libero;

se non sia, per ciò, sistematicamente ignorata la legge 25 febbraio 1987 n. 67, secondo la quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono tenuti a destinare alla pubblicità sulla carta stampata una quota non inferiore al 50 per cento delle spese per la pubblicità iscritte nell'apposito capitolo di bilancio;

se i competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri abbiano a questo proposito monitorato la spesa degli Enti Pubblici;

se non ritenga di riferire al Parlamento i dati relativi alle spese finora sostenute dalla Presidenza del Consiglio per l'acquisto di spazi pubblicitari su ogni singola rete televisiva e sui vari organi di informazione, nonché i risultati dettagliati dei monitoraggi sull'attuazione della citata legge n. 67 e della succitata direttiva del Presidente del Consiglio, al fine di garantire la massima trasparenza e rassicurare la pubblica opinione e naturalmente anche gli editori interessati.

(2-00537)

« Lettieri ».

Interrogazione a risposta orale:

LOSURDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il recente terremoto nel Molise con le sue drammatiche conseguenze ha riportato l'attenzione sulle zone geografiche a rischio sismico in Italia quanto mai numerose e praticamente diffuse su tutto il territorio nazionale; soprattutto è stata

portata drammaticamente alla conoscenza dei cittadini la esistenza di una mappatura sulle zone a rischio sismico del 1984 ritenuta in seguito del tutto superata e sostituita con una nuova mappatura stilata nel 1998 e rimasta misteriosamente e colpevolmente, come suol dirsi, nel cassetto;

dal confronto fra le due mappature emergono situazioni imbarazzanti che potrebbero diventare drammatiche nelle ipotesi di nuove scosse sismiche in Italia sempre all'ordine del giorno. L'esempio dell'Oltrepo pavese è quanto mai significativo e clamoroso;

infatti, la mappatura dei comuni a rischio del 1984 riportava la vasta area dell'Oltrepo come sicura, annotando come paesi a rischio solo il borgo medioevale di Varzi. La successiva ufficiosa ed inapplicata mappatura del 1998 riportava invece molto più opportunamente e veritieramente un numeroso elenco di comuni dell'Oltrepo pavese come zone sismiche e quindi, in caso di costruzione di edifici, con obbligo di applicazione di particolari misure antisismiche;

nella fattispecie vi è da osservare che questo secondo elenco di comuni rappresenta una situazione di potenziale rischio storicamente suffragato da eventi sismici che nei secoli hanno devastato la zona con numerosi distruzione e lutti;

urgono quindi misure di intervento edilizio per adeguare le vecchie costruzioni alle misure antisismiche che già lodevolmente gli architetti e gli ingegneri della zona, pur non avendone l'obbligo, stanno applicando nelle nuove costruzioni;

il problema vero riguarda però gli edifici pubblici, numerosi nella zona, e questo è un problema squisitamente politico e finanziario, cioè di volontà politica e di impegno di risorse finanziarie;

i sindaci della zona si stanno allertando ma sono impotenti per totale mancanza di mezzi finanziari e per la regnante confusione normativa che impedisce loro l'adozione degli interventi più opportuni e

più urgenti sulle strutture pubbliche. Il lodevole impegno e spirito di prevenzione dei sindaci della zona si sfoga, a volte, in interventi che non si sa bene se definire necessari o scaramantici tipo quello messo in atto dal sindaco di Fortunago che ha provveduto, tre mesi fa, a far costruire la piazzola di soccorso che prevede anche l'arrivo di elicotteri;

considerata che la situazione dell'Oltrepo pavese testè descritta è solamente uno dei tanti esempi della passata incuria e superficialità nell'affrontare i problemi del territorio da parte di governi parolai, confusi e contraddittori nei loro interventi —:

quali misure urgenti intende promuovere per facilitare in tutte le zone definite sismiche l'adozione di misure contro gli effetti dei terremoti. Soprattutto se non ritenga di favorire, con le opportune esenzioni fiscali, l'intervento dei privati per rendere più sicure le proprie abitazioni e per quanto riguarda il settore pubblico per mettere le autorità locali in condizioni di rendere più sicuri gli edifici pubblici contro le conseguenze drammatiche delle ricorrenti scosse sismiche da cui l'Italia è afflitta. (3-01566)

Interrogazioni a risposta scritta:

RUSCONI e RUGGERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

le prefetture hanno provveduto ad inviare ai comuni una nota nella quale per evidente difficoltà di cassa si informa che la 3^a rata dei trasferimenti erariali per il 2003 sarà tagliata, a seconda delle voci, al 6,8 per cento, per l'ordinario, al 18,7 per cento per lo straordinario ed al 14,8 per cento per il fondo perequativo, determinando minori entrate anche di 40 mila euro ogni mille abitanti residenti;

la situazione della finanza pubblica e locale è di grande difficoltà —:

quale siano le motivazioni del provvedimento e se vi sia la possibilità che

quanto prima tali risorse vengano effettivamente trasferite agli enti locali.

(4-04406)

BRIGUGLIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere:

se siano state svolte le verifiche tecnico-scientifiche necessarie al fine di accertare l'effettiva natura del fenomeno per il quale nelle acque di frontistanti l'isola di Panarea, nei pressi dell'isolotto di Lisca Bianca, si registrano consistenti emissioni di gas dai fondali verso la superficie;

quali iniziative si intendano assumere al riguardo anche sotto il profilo di competenza della protezione civile. (4-04407)

SERENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la legge 30 luglio 2002, n. 189, prevede, all'articolo 33, che chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge, abbia occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o *handicap* che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione, a proprie spese, agli uffici postali;

il decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 convertito nella legge 9 ottobre 2002, n. 222 prevede, all'articolo 1, comma 1, chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale che societaria, abbia occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del decreto, alle proprie dipendenze

lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, possa denunciare, entro la data dell'11 novembre 2002, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di società operanti in Italia, la denuncia è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione è quella recata dal timbro dell'ufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali;

la legge 30 luglio 2002, n. 189 prevede, all'articolo 6, che il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:

a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza;

il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione »;

con il regolamento di cui all'articolo 34, comma 1, della legge citata, si procede all'attuazione e all'integrazione delle disposizioni recate dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dal comma 1

dell'articolo 6 della legge 189/2002, con particolare riferimento all'assunzione dei costi per gli alloggi di cui al comma 1, lettera *a*), del medesimo articolo 5-*bis*, prevedendo a quali condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore;

il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 prevede all'articolo 5, comma 5 che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili;

la legge 195/2002, all'articolo 18, ha modificato nei seguenti termini il comma 11 dell'articolo 22 del decreto legislativo 286 del 1998: «La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari »;

ad avviso dell'interrogante la legge lascia ampio spazio alla possibilità di essere aggirata al fine di ottenere il permesso di soggiorno;

il lavoratore può dare le dimissioni o essere licenziato, anche solo un giorno dopo avere ottenuto il permesso di soggiorno, conservando però il permesso di

soggiorno per un anno e comunque per almeno sei mesi dalla data di dimissioni o licenziamento;

il datore di lavoro può licenziare i lavoratori regolarizzati attraverso un contratto di lavoro di categoria, facendoli lavorare per il restante periodo del permesso di soggiorno con contratto a lui più conveniente —:

se non intenda prevedere, attraverso l'emanazione di iniziative normative affinché:

a) il datore di lavoro che licenzi, ovvero il dipendente che si dimetta, sia comunque tenuto al pagamento delle incombenze contributive, previdenziali e assistenziali, ovvero a una sanzione amministrativa di pari importo, per l'intero periodo del permesso di soggiorno sino alla data della stipula del nuovo contratto di soggiorno qualora richieda nuovo permesso di soggiorno;

b) le garanzie previste dall'articolo 6 della legge 189 del 2002 valgano anche qualora il datore di lavoro licenzi il lavoratore, ovvero il lavoratore si licenzi;

c) la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dal territorio dello Stato qualora vengano meno uno dei punti *a*) ovvero *b*). (4-04422)

* * *

AFFARI ESTERI

Interrogazioni a risposta scritta:

CRISTALDI, SELVA, LANDI DI CHIAVENNA e CANNELLA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

in Etiopia si sta consumando una tragedia senza precedenti, con decine di migliaia di persone che tentano disperatamente di sfuggire alla fame cercando territori che possono offrire qualcosa da mangiare;

in tale situazione, secondo fonti di informazioni vicine all'ONU, almeno dieci bambini sono già morti di fame mentre